COMUNE DI ORZINUOVI

Provincia di Brescia

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 11 del 6 Luglio 2020

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2020/2022

Il sottoscritto dott. Pierangelo Bonfanti Revisore Unico del Comune di Orzinuovi, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.2.2018,

VISTI

- gli artt. 89, 91 e 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000
- l'art 19 comma 8 della Legge 448/2001
- l'art. 39 comma 1 della Legge 449/1997
- l'art. 1 comma 557 della Legge 296/1996 e s.m.i.
- l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019
- il decreto 17 marzo 2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni

VISTI

1. la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 16.12.2019 "Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2021/2022 – revisione struttura organizzativa dell'ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale";

2. la proposta di deliberazione di Giunta Comunale riguardante l'approvazione della revisione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022, che prevede assunzioni tramite concorso nei limiti ed ai sensi del Decreto ministeriale del 17 marzo 2020;

3. il Piano dei fabbisogni di personale 2020/2022, redatto secondo le Linee di indirizzo approvate con Decreto 8.5.2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione (G.U. 173 del 27.7.2018);

4. il parere del Responsabile Finanziario del 3.7.2020 prot. 0013532/2020;

DATO ATTO ALTRESI'

Che in materia di assunzioni la normativa pone agli enti l'obbligo di rispettare le seguenti condizioni per poter procedere legittimamente ad assumere nuovo personale:

- il limite generale di riduzione della spesa di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari a euro 1.753.467,19=, ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 296/2006, con le modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, ad eccezione della spesa di personale a tempo indeterminato sostenuta in attuazione degli articoli 4 e 5 del Decreto 17 marzo 2020, con cui vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale e le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio;

- i limiti assunzionali di cui al Decreto ministeriale 17 marzo 2020;
- il rispetto, per il periodo 2020-2024, in caso di Comune "virtuoso", del limite di utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga alla tabella 2 art. 5 D.M. 17 marzo 2020 e nel limite massimo di cui alla tabella 1 dell'art. 4;
- il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 per l'attivazione di eventuali rapporti a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, art. 4 ter comma 12 D.L. 16/2012;
- la verifica dell'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33 comma 1 del D.Lgs. 165/2001);
- l'approvazione del piano triennale delle azioni positive 2020-2022, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 16.12.2019 (art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001);

VISTO INOLTRE

- il calcolo del valore soglia, il calcolo del rapporto spesa/entrate correnti ed il calcolo della spesa massima di personale illustrati nella revisione del piano 2020/2022 e nel parere del responsabile servizio finanziario;

ATTESTA

- che la prospettata revisione del Piano triennale del fabbisogno del personale non modifica il rispetto pluriennale degli equilibri di Bilancio 2020-2022.

ESPRIME

parere favorevole all'allegata proposta di deliberazione.

Il Revisore Economico Finanziario
Dott. Pierangelo Bonfanti